

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.Igs.N. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Misterbianco degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, ivi compresi gli incarichi previsti dall'art.17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi).

Ai fini della difesa tecnica in sede giudiziale ed extragiudiziale il Comune di Misterbianco si avvale in via prioritaria dell'Avvocatura Comunale.

E' consentito l'affidamento di incarichi professionali a legali esterni limitatamente a prestazioni per le quali l'Avvocatura Comunale per motivate ragioni risulta impossibilitata a rappresentare l'Ente ad esempio nei casi di concomitanza con altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro, di particolare rilevanza della materia o delicatezza degli interessi, che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, o per altre giustificate ragioni.

Art. 2

Istituzione dell'elenco avvocati esterni

Per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata all'ufficio Affari Legali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco unico è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Sezione E CONTENZIOSO TRIBUARIO

Art. 3

Modalità di iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, con le modalità indicate nell'art.5.

In via di prima attuazione l'iscrizione nell'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di avviso pubblico sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale del Comune, per 30 gg consecutivi.

L'elenco ha validità annuale, salva efficacia sino a nuovo avviso.

Alla scadenza annuale potranno essere inserite nuove iscrizioni nella pendenza di efficacia dell'Elenco. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nelle relative sezioni dell'Elenco in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco:

- non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale nè graduatoria di merito;
- non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte del Comune di Misterbianco o dei suoi dipendenti, nè 'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l'Ente.

Art. 4

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo degli Avvocati del territorio nazionale da almeno 3 (tre) anni;
- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- L'insussistenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- Avere patrocinato negli ultimi tre anni almeno cinque giudizi avanti ai relativi organi giurisdizionali per ciascuna sezione per la quale si chiede l'iscrizione.

Art. 5

Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni massimo (**2 Sezioni**) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto.

L'iscrizione nell'elenco avverrà su domanda del professionista interessato. L'istanza, redatta esclusivamente secondo il modello allegato sub. A nella forma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. Fotocopia del documento di identità.
2. Curriculum formativo e professionale, ove dovrà essere specificata l'eventuale data di iscrizione all'albo speciale delle giurisdizioni superiori.

La domanda e i relativi allegati dovranno essere in formato PDF sottoscritti con firma digitale del richiedente e devono essere trasmessi in sede di prima istituzione dell'elenco entro il termine previsto nell'avviso pubblicato ai sensi dell'art. 3.

La domanda, completa della predetta documentazione, deve essere presentata esclusivamente mediante invio di posta elettronica certificata univocamente riconducibile al richiedente, al seguente indirizzo pec del Comune di Misterbianco protocollo@pec.misterbianco.gov.it

Il messaggio pec di invio all'oggetto deve recare la seguente dicitura "*Domanda iscrizione elenco avvocati esterni Comune di Misterbianco*"

Le domande pervenute successivamente al termine di scadenza in sede di prima istituzione ovvero presentate con un modello difforme dallo schema allegato sub. A ovvero inviate con modalità diverse dall'invio con posta elettronica certificata non saranno prese in considerazione.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato.

Il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Art. 6

Modalità conferimento incarico

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale con la quale si autorizza ad agire e/o resistere in giudizio.

La scelta del professionista da incaricare verrà effettuata tramite richiesta di disponibilità e relativo preventivo a cinque nominativi che verranno di volta in volta sorteggiati nella specifica sezione dell'elenco in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto del principio di rotazione.

Verrà preferito il professionista che avrà presentato il preventivo più conveniente che non potrà comunque essere superiore ai valori tabellari medi delle tabelle forensi allegate al DM n.55/1994.

In caso di parità di preventivo verrà preferito il professionista che dimostri a mezzo atto notorio il maggior numero di incarichi di rappresentanza in giudizio per Enti locali nella materia oggetto dell'incarico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, dandone adeguata motivazione, di derogare al predetto procedimento di scelta così come di affidare incarichi professionali a soggetti non inclusi nell'elenco, in funzione della specificità e particolarità dell'incarico, per la particolare professionalità richiesta e per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, ovvero nei casi di prosecuzione in ulteriori gradi di giudizio di procedimenti pendenti per dare continuità alla difesa.

Il professionista che accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il consenso alla pubblicazione dei dati, secondo il modello predisposto dall'Ente relativa al riepilogo dello svolgimento di incarichi, cariche ricoperte in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, nonché sull'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, e di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Misterbianco per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.

Inoltre dovrà comunicare gli estremi della polizza assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali conformi a quelli previsti dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 12 comma 5 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per terzi, pubblici o privati, o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza ad altri incarichi loro affidati o che abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune senza giustificato motivo o che abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Misterbianco o che si trovino in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Art. 7

Disciplinare di incarico

Gli incarichi saranno regolati da apposito disciplinare di incarico, nel quale saranno previsti i seguenti obblighi a carico del professionista:

- a relazionare per iscritto all'Ente, circa l'attività svolta, comunque, recandosi presso gli uffici dell'Amministrazione ogni volta che ne venga fatta richiesta scritta;
- a comunicare immediatamente all'Ente la sopravvenienza di motivi ostativi al mantenimento dell'incarico;
- a trasmettere al Responsabile del Settore Affari Legali tutti gli atti redatti in esecuzione dell'incarico conferito, la produzione di parte e gli atti del giudizio, anche al fine di consentire la liquidazione delle parcelle;
- l'obbligo di comunicare il nominativo dell'eventuale domiciliatario, assumendo, a proprio carico, il relativo onere economico;
- ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- alla stretta osservanza del codice deontologico;
- ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, l'impegno di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- accettazione del compenso determinate ai sensi dell'art.11 con pagamento mediante bonifico bancario con indicazione delle relative coordinate previa presentazione di eventuale tracciabilità dei pagamenti;
- autorizzazione, ex D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati della persona,

Art. 8

Mediazione civile

All'atto del conferimento dell'incarico, il legale nominato è tenuto ad informare per iscritto

l'Ente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28/2010 come modificato dal D.I. 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 nl. 98) e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20, nonché dell'obbligatorietà ai sensi dell'art. 5 comma 7, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nei casi previsti dalla legge, e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà secondo la disciplina vigente.

Di tale determinazione dovrà tener conto il Servizio del Contenzioso così come del risultato del relativo procedimento, ai fini dei successivi adempimenti.

Art. 9

Compensi

L'onorario del professionista esterno sarà determinato sulla scorta del preventivo presentato dal professionista, il cui importo non potrà essere superiore ai valori medi di cui alle tabelle forensi allegata al DM n.55/2014.

Con la sottoscrizione del disciplinare il professionista si impegna ad accettare la liquidazione del compenso, previamente pattuito.

In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Il rimborso di eventuali spese sostenute avverrà solo per quelle previamente concordate e analiticamente documentate e rimane, in ogni caso, escluso il rimborso delle spese di trasferta.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Art. 10

Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e, comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 11

Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati, previa contestazione;
- che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o private, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Art. 12

Pubblicità

L'avviso di iscrizione nell'Elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale Web dell'Ente per 30 gg consecutivi.

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori sarà reso pubblico sul portale Web dell'Ente.

Art. 13

Trattamento dati

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e pubblicazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione.